

## CXXXV.

## TORNATA DEL 14 LUGLIO 1894

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni* — *Votazione a scrutinio segreto di cinque progetti di legge* — *Seguito della discussione del disegno di legge: Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno* — *Approvazione degli articoli da 23 al 37 ultimo del progetto dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Pascale, Inghilleri relatore ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Risultato della votazione a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio e del Tesoro. Interviene in seguito il ministro degli affari esteri.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni giunte al Senato.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

« N. 137. — La Camera di commercio ed arti di Genova fa istanza al Senato perchè qualora venga approvato come nel testo ministeriale il 3° comma dell'articolo 2 del disegno di legge sui provvedimenti finanziari, sia ben chiarito lo spirito delle disposizioni in esso comma contenute nel senso di non derogare ai patti fra le parti precedentemente stipulati.

« 138. — La Camera di commercio di Torino fa istanza perchè dal Senato non venga approvato l'inciso dell'art. 2 del disegno di legge sui provvedimenti finanziari, il quale prescrive che l'aumento sui redditi di categoria A resterà a carico esclusivo del creditore ».

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convenzione 23 aprile 1894 colla provincia di Mantova, per eccesso d'estimo e contributi idraulici;

Spesa straordinaria di L. 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda;

Provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 294;

Modificazioni alla legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche;

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui.

I senatori, segretari, procederanno all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
**« Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno » (N. 187).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri venne approvato l'art. 23 ed un articolo nuovo che prese il numero di 22-bis.

Ora passeremo alla discussione dell'art. 23 che leggo:

Art. 23.

Eseguite le operazioni di quotizzazione e i relativi sorteggi nei termini e nei modi delle leggi e dei regolamenti in vigore, i quotisti sono costituiti per legge in Consorzio obbligatorio.

Il Consorzio dura sino a quando non si estinguono i debiti contratti dalla sua rappresentanza, e in ogni caso, almeno per venti anni.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo.

Do facoltà di parlare al senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Debbo anzitutto ringraziare il Senato, che, tenendo conto della mia stanchezza, consentì di rimandare ad oggi la discussione su questo articolo, che è il primo, come io diceva, di una serie di provvedimenti importanti.

Quando fu messo in discussione questo disegno di legge, nessuno espresse il dubbio che dei demani delle provincie del Mezzogiorno potesse farsi un uso diverso da quello che se n'è fatto finora. Tutti fummo d'accordo nel ritenere che le terre demaniali si avessero a ripartire fra i poveri del comune.

Ciò nondimeno, io dovrò richiamare l'attenzione del Senato sul merito e gli effetti di questo sistema, per vedere se convenga di adottare i provvedimenti che si propongono in questo e nei seguenti articoli del progetto.

Quello che diceva nel 1809 il ministro Ricciardi, fu ripetuto nel 1879 dal Cairoli, ed ultimamente dal ministro che nel passato anno presentava il primo progetto, a cui fu sostituito questo che ora è in discussione: si tratta di elevare, una classe numerosa di proletari al rango di proprietari, e di rendere produttive

vaste estensioni di terre abbandonate ed incolte.

Però, come avverte la dotta relazione dell'Ufficio centrale, l'esperienza di tanti anni ha dimostrato che nè l'uno nè l'altro scopo si è potuto mai conseguire. Dovunque i demani furono suddivisi, si fece un buco nell'acqua. I nuovi proprietari dopo qualche anno rientrarono nella classe dei proletari. La tenuità delle quote, la mancanza di mezzi per coltivarle, la inesperienza dei proprietari, i pesi fiscali, fecero sì che quelle terre, se non si poterono vendere, pei vincoli imposti dalla legge stessa, furono abbandonate. E se miglioramenti agrari si ottennero in qualche parte, l'effetto seguì per tutt'altra via che quella immaginata dal legislatore: si ebbero, cioè, quando le quote demaniali vennero in mano dei grossi proprietari per vendite mascherate o altrimenti.

Riconosciuto il male, ora si propongono i rimedi. Non più piccole quote, ma capaci di alimentare una famiglia di coloni. Non più proprietari inesperti, perchè le terre non si daranno se non agli agricoltori. Non più mancanza di capitali, perchè daremo anche questi. Ed io riconosco l'utilità di questi espedienti. Ma guardiamo il rovescio della medaglia.

Quale fu il concetto fondamentale della legge che ordinò la divisione di demani? Non altro che quello di dividere una proprietà comune. Si volle dare in proprietà individuale a ciascuno quella parte di dominio, che sulle terre demaniali vantavano, *uti singuli*, ed esercitavano promiscuamente i cittadini del comune. La vastità delle terre e la relativa scarsezza della popolazione, specialmente nei comuni rurali, potettero far concepire la speranza che tutti, o quasi tutti i poveri dei comuni ex-feudali si sarebbero assisi a questa mensa imbandita sulle rovine della feudalità e sugli antichi demani comunali. Coerentemente a questo pensiero, si fecero quote microscopiche, e i nuovi proprietari si contarono a migliaia; ma, come ho detto, tosto sparirono.

Ora per impedire che accada lo stesso, si faranno quote più grosse, da due ettari a sette. Ma questo che vuol dire? Vuol dire che il demanio, sul quale hanno diritto tutti gli abitanti di un comune, sarà diviso fra pochissimi, e che si faranno alcuni fortunati a discapito della massa della popolazione, alla quale in alcuni

paesi mancheranno i mezzi per provvedere alle prime necessità della vita. E se questa grande ingiustizia, — del dividere fra *cento* quello che appartiene a *mille* — è temperata dal sorteggio, consentito da tutti, perchè tutti sperano; è una vera e propria soverchieria la legge che limita il sorteggio ad una sola classe di cittadini, i quali certamente non vantano diritti maggiori degli altri. Sarà verissimo che i fini della legge non sarebbero raggiunti, se le terre non andassero in mano agli agricoltori; ma, se il demanio non appartiene a questi soltanto, è vero altresì, che noi condanniamo gli antichi usurpatori per farne dei nuovi.

Questo è il profilo giuridico del progetto; che poi si completa col vincolo d'inalienabilità, con l'indivisibilità amministrativa della quota in caso di successione, con l'obbligo della coltivazione diretta, e con altri provvedimenti, dei quali parlerò fra poco.

Guardiamone ora il lato economico. — Scopo supremo della legge è quello di costituire e consolidare la piccola proprietà procurata ad alcuni col danno degli altri. Ma basteranno il divieto di alienazione, i sussidi largiti, i consorzi e gli altri spediti proposti, a raggiungere questo scopo? Gli economisti sorridono di questa vana speranza. Vi sono leggi economiche e sociologiche che non dipendono dai Parlamenti; vi sono necessari rapporti di cause e di effetti che non si lasciano governare a talento dei legislatori. La piccola proprietà non si stabilisce nè prospera dove si vuole: ha bisogno di un ambiente adatto a sostenerne la vita, ha bisogno di condizioni che non sono sotto la mano del legislatore; e dove queste manchino, tosto sparisce. Le ragioni per cui le spartizioni fatte in tutto il corso di questo secolo rimasero senza effetto, non si riducono a quelle sole di cui tennero conto gli autori del progetto che discutiamo. Ma, pur supponendo che fossero le sole, le più gravi non sono rimaste, e i nuovi quotisti ne proveranno immanicabilmente gli effetti.

Vedete qual'è la posizione in cui si troveranno gli assegnatari delle quote demaniali. Essi riceveranno un pezzo di nuda terra, senza casa, senza ricoveri per gli animali, per lo più lontano dall'abitato, e di difficile accesso per mancanza di strade; e lo avranno gravato dei seguenti pesi: tributo fondiario, canone, quota di

ammortamento del debito contratto per acquisto degli istrumenti agrari, coltivazione e miglioramenti, quota di rimborso delle spese occorrenti per le operazioni demaniali, piccole spese per il mantenimento del consorzio.

Ora domando: quale è la piccola proprietà che può sostenere cotesti pesi, se basta il solo tributo fondiario, come tutti sanno, a produrre la catastrofe dei piccoli possidenti, i quali l'uno dopo l'altro spariscono, spropriati dall'esattore?

Io credo che la sorte dei nuovi concessionari non sarà diversa da quella dei loro predecessori; e la devoluzione e l'abbandono delle quote saranno tanto più solleciti per quanto l'amministrazione del consorzio sarà più diligente e più severa nell'esecuzione degli obblighi imposti ai consorziati.

Quale è dunque, mi si dirà, la conclusione delle vostre considerazioni pessimiste? Se nulla di bene si può sperare da queste spartizioni, bisognerebbe astenersi dal farne altre, e meglio sarebbe convertire i demani in beni patrimoniali dei comuni. Ma chi oserebbe cambiare in questo senso la legislazione vigente? Chi potrebbe in questo momento consigliarlo, specialmente per alcune provincie? Le leggi che si oppongono a consuetudini antiche, ad opinioni tradizionali e non mai contrastate, *partoriscono scandali*, diceva Machiavelli; e una legge che tradisse la lunga aspettazione delle popolazioni meridionali, dando alle terre demaniali altra destinazione, parrebbe atto d'inaudita perfidia di Governo ladro, tirannico e complice degli usurpatori; sarebbe nuovo alimento agli odi di classe, arma potente in mano ai perturbatori dell'ordine pubblico. Abrogare oggi una legge d'indole sociale, qual è quella che dispone la spartizione dei demani, sarebbe procedere a ritroso della corrente. La legge esiste: non possiamo far altro che eseguirla.

Ma nell'eseguirla, o signori, facciamo di non peggiorarla con nuovi provvedimenti antiggiuridici non meno che dannosi: non aggiungiamo alla ingiustizia di una ripartizione, di cui pochi profiteranno e molti avranno a pentirsi, anche quella di obbligare i comuni a provvedere i fortunati assegnatari delle quote demaniali anche del capitale necessario per coltivarle! Ora, secondo il progetto, non basta che la massa della popolazione perda l'uso del demanio, ma è

necessario che paghi, per formare il così detto fondo di sussidi da distribuirsi ai quotisti.

Udite come questo fondo, che sarà amministrato dal consorzio, si verrà formando.

Si verseranno nella Cassa del consorzio i canoni, che ora i quotisti pagano al Comune. Ma togliere i canoni al Comune significa toglierli alla generalità degli abitanti, i quali dovranno pagare del proprio per rifornire il bilancio comunale di un'entrata equivalente a questo cespite. I demani, comunque vogliate considerarli, o come proprietà comunale gravata di servitù di uso in favore dei singoli cittadini (demani *universali*), o come proprietà indivisa dei cittadini stessi (demani *ex-feudali*), appartengono a tutti, e questi tutti sono rappresentati dal Comune. Però la legge che ne ordinò la divisione in quote, volle che gli assegnatari pagassero un canone in favore del Comune, che vuol dire in favore della totalità degli abitanti. Ora, secondo il progetto che discutiamo, questo canone i quotisti lo pagherebbero a loro stessi, versandolo in quella cassa stabilita per loro esclusivo uso e consumo.

Ma questo è poco. Se una parte del demanio, dichiarata *non necessaria agli usi civici*, sarà venduta, anche il prezzo della vendita si verserà nella Cassa del consorzio. Ma i beni destinati ad uso pubblico, quando cessa questa destinazione, diventano *patrimoniali*. È questo un principio sancito dal Codice civile. Dovremo dunque consentire che si vendano in beneficio dei quotisti anche i beni patrimoniali dei Comuni?

E non basta ancora. I proventi iscritti nei bilanci comunali, derivanti dai beni demaniali, saranno anch'essi assorbiti dalla famosa Cassa. Ma che cosa sono questi proventi? Non altro che la così detta *fida*, cioè, un piccolo prezzo che i Comuni sono autorizzati a riscuotere per l'uso dei pascoli, quando ne abbiano assoluto bisogno per supplire alle spese comunali e specialmente per pagare il tributo fondiario sulle terre medesime (Art. 188 della legge 12 dicembre 1816). Che cosa, dunque, ora si vuole? Niente altro che questo: i comuni pagheranno la tassa fondiaria, e i quotisti prenderanno la rendita; o, guardando la cosa da un altro lato non meno curioso, questi avranno, oltre la proprietà del demanio diviso, anche la rendita del demanio conservato, e incasseranno per conto

proprio quello che gli altri cittadini pagano per fruire dell'erba.

Ma tutto questo è lecito? È giusta, è provvida la legge, che crea una classe di cittadini privilegiati, e, in sostanza, pone a carico dell'amministrazione comunale le spese di coltivazione delle terre largite a questi figli prediletti della fortuna? Gravando i comuni di questa nuova e inopinata specie di spese obbligatorie, noi ne metteremo alcuni in condizione di non poter pagare il medico condotto, il maestro elementare, gl'infermieri dell'ospedale, ecc., ecc. Ma che importa? Se prospera il consorzio, il resto è nulla!

Però questi cespiti, sui quali si conta, potrebbero mancare. Forse non ci saranno demani da vendere, nè fida da riscuotere; nè i canoni dovuti dai quotisti potrebbero bastare al bisogno. Come si farà in questo caso per costituire il fondo dei sussidi?

Si fa un debito. Ecco il rimedio eroico, ecco il motivo per cui si è pensato d'istituire un consorzio obbligatorio fra i quotisti, che potrà, sulle quote riunite, contrarre un mutuo ipotecario.

Ora, onorevoli senatori, che in Italia gli enti esistenti - Stato, provincia, comuni e non so quanti altri - facciano debiti, è una fatalità, alla quale sottostiamo già da molti anni, e non so quando potremo sottrarcene; ma che si debbano creare nuovi enti per far nuovi debiti, questa è cosa, alla quale assolutamente io non posso rassegnarmi.

Io credo che l'espedito proposto per procurare ai quotisti il capitale di cui mancano, sia rovinoso, perchè la terra, se basta, ed è molto, a pagare gl'interessi, non restituisce il capitale preso a mutuo per coltivarla e migliorarla; e mutuo contratto con un Istituto di credito fondiario è sinonimo di espropriazione.

Io credo che non si debbano far debiti, e in conseguenza non occorra costituire consorzi, che non avrebbero altra ragione di essere. Credo che, lasciando ai comuni i piccoli cespiti, di cui si vorrebbe improvvidamente e ingiustamente spogliarli, non si possa far altro, per sussidiare i quotisti, che prelevare il capitale necessario alla coltivazione dalle terre stesse destinate alla ripartizione.

Invece di cento quote, sorteggiatene ottanta: le altre vendetele; o se più vi piace, invece di

cento quote di 6 ettari, fatene cento di 5, e date in danaro l'equivalente del sesto, che avrete venduto. In altri termini, poniamo che vi siano 600 ettari destinati alla ripartizione, con cui si potrebbero fare 100 quote, di 6 ettari ciascuna; si potrà farne 80 dell'indicata misura, e resteranno 120 ettari da vendere; o si vorrà mantenere il numero di 100 quote, riducendone l'estensione a 5 ettari, e i 100 ettari esuberanti daranno quanto basta a fornire il capitale, del quale i quotisti saranno provveduti, senza obbligo di restituzione.

Di questo sistema non potranno dolersi i comuni, perchè, vendute o distribuite, si tratta sempre di quelle terre destinate alla ripartizione e quindi per essi perdute; non i quotisti perchè la vendita si fa in loro beneficio, e quello che ricevono di meno in terra lo prendano in contante; non gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio centrale, sì perchè la riduzione del numero delle quote è conseguenza delle loro proposte, sì perchè in ogni caso potrebbero attenersi all'altro sistema, che rispetta il numero riducendo l'estensione delle quote, senza oltrepassare il minimo stabilito.

Queste le mie opinioni, che non potrei formulare in un emendamento: il Senato esprimerà le sue, approvando o respingendo l'art. 23 del progetto.

Io lo ringrazio intanto di avermi ascoltato con benevola attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Mi perdoni il Senato se io sono costretto a prendere la parola per rispondere alle considerazioni fatte dal senatore Pascale sopra un punto fondamentale della legge, che riguarda la parte economica.

Io non so in qual modo si possa contentare l'egregio senatore Pascale.

Noi abbiamo ieri votato, e mi pare che il senatore Pascale non ne è contento, che alla ripartizione dei demani comunali concorrano soltanto gli agricoltori.

Questa è una novità radicale della legge. Secondo la legislazione antecedente, concorrevano tutti alla ripartizione dei demani comunali; chè il barbiere un giorno lasciava la sua bottega, ed andava a fare l'agricoltore, ma era agricoltore di un giorno, perchè all'indomani

tornava alla sua bottega, dopo avere distratto la quota che gli era stata assegnata.

Il concetto dell'Ufficio centrale è di creare i piccoli proprietari, e per conseguire questo scopo sociale abbiamo proposto di far concorrere alla ripartizione delle quote i contadini, cioè coloro che hanno la consuetudine, hanno quelle piccole nozioni tecniche e pratiche per poter coltivare la terra.

Su questo fummo tutti concordi, e il Senato ieri ha accolto la proposta.

Il senatore Pascale crede che tutta l'opera nostra per creare dei piccoli proprietari sarà infruttuosa, come infruttuosa è stata finora l'opera dell'antica legislazione.

Infruttuosa è stata finora l'opera dell'antica legislazione perchè le quote assegnate erano troppo piccole, non erano sufficienti per remunerare il lavoro del povero contadino. A questo contadino non si davano in mano i mezzi per poter coltivare la terra.

Qual'era la conseguenza indeclinabile? Che il contadino o in un modo o nell'altro distraeva la sua quota. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo elevato la quota, e in questo credo acconsentisse l'onor. Pascale. Noi, invece di dare poche moggia a questi contadini, gliene abbiamo date fino a 7 ettari, secondo la classificazione delle terre.

Ebbene, l'onor. Pascale non è contento neppure di questo, perchè disse: « Voi che cosa fate? Assottigliate il numero di coloro che devono concorrere alla ripartizione delle quote, voi commettete una solenne ingiustizia ».

È vero questo, ma l'ingiustizia è anche nella legislazione antica.

Tutti i cittadini partecipavano a questo che chiamerei dominio collettivo, al godimento della intera proprietà.

Il giorno in cui venne la legge che ordinò la ripartizione dei demani in determinate quote, la conseguenza quale fu? Fu che coloro che non erano favoriti dalla sorte venivano esclusi da questi demani; dunque era una conseguenza necessaria, indeclinabile che nascesse questa ingiustizia, ma questa ingiustizia l'abbiamo trovata nella legge, non è una ingiustizia nostra, noi l'abbiamo accresciuta...

(*Interruzione del senatore Pascale*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore INGILLERI... l'abbiamo accresciuta perchè quando il senatore Pascale è convinto che con due moggia di terra non era possibile creare il piccolo proprietario, noi abbiamo voluto cercare il modo di dare a questi contadini poveri una estensione di terra che, dissodandola e coltivandola, dia loro tanto da campare la vita.

Ecco la solenne ingiustizia che noi abbiamo fatto cioè abbiamo cercato di creare i piccoli proprietari.

L'onor. Pascale ha detto che da noi si crea un consorzio perchè si creino dei debiti. No, onor. Pascale, la formola sua a me pare sbagliata perchè se la questione fosse posta in questo modo crudele (e non dico un'altra espressione) sarei stato io il primo, e l'Ufficio centrale mi avrebbe certo seguito a respingere una tale proposta.

Si crea un consorzio, un ente unicamente perchè si metta in condizione di fare dei debiti??

Ma io respingo con tutte le mie forze questa illustrazione che fa il senatore Pascale al nostro progetto.

L'idea del consorzio è venuta in questo modo: non è idea nostra; non vogliamo la privativa di ciò che non ci spetta.

L'idea del consorzio è stata suggerita dalla Sotto-commissione reale, perchè il Senato sa che la questione demaniale si dibatte da molti anni e venne istituita una Commissione reale perchè la studiasse a fondo. La Commissione si divise in due Sotto-commissioni, l'una per la parte giuridica e l'altra per la parte economica.

Ebbene, il relatore della Sotto-commissione per la parte economica fece una splendida relazione e disse: Se voi lasciate le cose come sono ora, non raccoglierete mai nessun frutto dell'opera vostra; voi potrete modificare questa legge fin che vorrete, ma se non create i piccoli agricoltori non ricaverete nessun effetto pratico dalla opera vostra.

E l'Ufficio centrale, il quale ebbe a mano tutti questi elementi e dovette studiarli, vide che il sistema del Ministero non era pratico, giacchè esso voleva dare le terre in affitto sessennale, sotto condizione che, scaduto l'affitto, i contadini divenissero proprietari.

L'Ufficio centrale non poté accogliere la pro-

posta, perchè nel Mezzogiorno, dove è sviluppato il sentimento dell'individualismo, bisogna convincere i contadini che sono proprietari del pezzo di terra loro assegnato, e che possono lasciarlo in retaggio ai propri figli. Escludendo quindi il sistema proposto dal Governo, abbiamo proposto che si dia in proprietà la quota agli agricoltori, i quali hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio.

E quale è lo scopo di questo consorzio? Il far debiti forse? No. Le piccole forze aggregate, associate non diventano certo una gran forza, ma possono aiutarsi a vicenda.

Quando si ha un'estensione di terreno di 100, 150, 200 ettari, con i 30, 40, 50 quotisti, si devono fare le strade vicinali. Col consorzio è facile il farlo, mentre ai quotisti divisi ciò sarebbe difficile.

E il consorzio si costituisce per un altro scopo.

Questi piccoli proprietari hanno bisogno di sussidi, di anticipazioni, come li potrebbero avere?

Se il Governo avesse del danaro in abbondanza, nessuna difficoltà; ma purtroppo sappiamo che questo non è. Bisognava quindi stilarci il cervello per trovare il modo di sopporre alla necessità di denaro, che questi poveri agricoltori al principio possono avere per acquistare gli strumenti agrari, le sementi, e per piccole anticipazioni.

Perciò abbiamo esentato questi agricoltori dal pagamento del canone per il primo anno.

Sarà una ingiustizia, ma è una ingiustizia cui si può perdonare in vista del fine. Ma questi poveri contadini che noi vogliamo rilevare, si lamentano perchè pagano la tassa e c'è lo spettro dell'esattore. Ora quando noi vogliamo trovare il modo di alleggerire questo peso e diciamo che per un anno non paghino il canone neanche in mite misura, il senatore Pascale ci viene a dire che commettiamo una ingiustizia?

Io sarei felicissimo di soddisfare il senatore Pascale, ma non trovo il modo.

Se si mantiene la quota in piccola misura, il quotista è costretto a venderla. Se la quota s'ingrossa, si commette una ingiustizia, perchè si assottiglia il numero dei quotisti; il tributo fondiario pone a fianco del contadino l'esattore, la esenzione dal pagamento per un anno è provvedimento ingiusto.

È ingiusto ancora il versamento del canone nella Cassa; ma onor. senatore Pascale, il versamento dei canoni nella Cassa non è un complimento che i quotisti fanno a sè medesimi. La Cassa anticipa ai quotisti i quali alla loro volta, devono pagare, non solo l'anticipazione avuta, ma l'interesse del 2 per cento.

Dopo 20 anni questi capitali vanno a beneficio degli agricoltori poveri del paese.

Quale altra ingiustizia rimane? Rimangono i proventi derivanti dai quotisti.

Forse questa è l'unica questione veramente importante di questo progetto.

Ma se si guarda a ciò che sono i demani, ed alla loro natura intrinseca, io credo che la critica fatta a questa parte dell'art. 28 perde della sua efficacia.

La discussione riguarda il numero 4 dell'articolo 28, che potrà ottenere l'approvazione del Senato.

I demani comunali sono del comune o delle universalità e della popolazione? Questo è il quesito.

Non c'è scrittore il quale abbia sostenuto che il demanio fosse proprietà del comune.

In quanto ai demani dove si esercitano usi civici, nessuno può far sorgere discussione di proprietà comunale.

Il comune aveva la rappresentanza dell'ente collettivo; niente che abbia un po' di attinenza col diritto di proprietà.

Dunque se il demanio è della collettività, se i comuni si hanno fatto propri i proventi che derivano dai demani, non è giusto, che ciò che rappresenta la proprietà, il canone, ritorni a chi spetta?

Si può ritenere giusto che quello che è della popolazione diventi bene patrimoniale del comune?

Non c'è nessuna distinzione in rapporto ai demani, fra ciò che è vero patrimonio del comune e ciò che apparteneva alla collettività della popolazione; per modo che ciò che era proprio di quelle popolazioni si dovesse mantenere a beneficio di esse?

Se è così, l'argomento del senatore Pascale mi pare non abbia più quella importanza che pareva dovesse avere in principio, cioè che il demanio comunale appena ripartito diventi una proprietà patrimoniale del comune.

Noi conserviamo la destinazione del canone

secondo lo scopo del legislatore: dice il senatore Pascale, la fida rappresentava il pagamento dei tributi fondiari, col vostro sistema togliete tutto ai comuni, ma gli lasciate l'obbligo del pagamento del tributo fondiario.

No, senatore Pascale, il comune che deve versare alla Cassa i proventi derivanti dai demani viene esonerato dal pagamento del tributo fondiario. Dunque a me pare che non si possa dubitare della giustizia della destinazione di questi proventi demaniali, i quali in atto si fanno propri dai comuni.

Ed ora non mi resta che dire una parola intorno al rimedio stato escogitato dal senatore Pascale. Egli dice: in luogo di dare 6 ettari datene 5, e queste ettari di più vendetele.

Questo rimedio la Commissione l'ha studiato poichè la Cassa di cui parla l'articolo 28 si compone anche del prezzo di vendita di quei beni demaniati che sono stati venduti, in seguito all'autorizzazione fatta dal commissario, quando di demani ce ne sia una quantità maggiore del bisogno. Ma ritenga, onor. Pascale, che questo rimedio, preso isolatamente, è del tutto inefficace.

Dunque conchiudo: era mio obbligo dare una risposta al senatore Pascale; ma tutta la parte economica della legge si fonda sull'articolo 23: la costituzione del consorzio è una vera necessità.

L'Ufficio centrale non ha creato nulla; l'idea dell'istituzione di questo consorzio è stata suggerita da una stupenda relazione della Sottocommissione reale.

Se voi non aggregate queste piccole forze, se voi non l'associate in uno scopo economico voi non avete reso nessun servizio al paese, voi farete una legge la quale non darà nessun risultato; se non votate questa parte economica è meglio non fare una legge, le cose resteranno nello stato in cui ora si trovano.

Nessun risultato la legislazione antica ha dato, nessun risultato questa darà se non votate il consorzio e se non votate anche l'articolo 28 che è gran parte, che è anzi la parte organica della istituzione del consorzio.

Io quindi, se avessi autorità, pregherei il senatore Pascale di non insistere troppo sopra le sue proposte negative; ma siccome non mi sento tanta autorità da poterlo convincere, io mi limito solo a sottomettere al Senato le con-

siderazioni dell'Ufficio centrale, colla fiducia che queste considerazioni possano essere accolte, approvandosi così una legge la quale ha per unico scopo di porre una buona volta termine ad una controversia, ad una questione secolare.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Dirò poche parole per non abusare della indulgenza del Senato. Rammento bene che la prima proposta della istituzione del consorzio venne dalla Commissione istituita nel 1884, e son certo di non ingannarmi, affermando, che fin d'allora unico motivo della proposta fu quello di rendere possibile un mutuo ipotecario sulle quote riunite.

Del resto, la relazione dice, *apertis verbis*, che scopo del consorzio è di *procurare i capitali necessari alla coltivazione delle terre, essendo più agevole ad un ente che ai singoli quotisti contrarre mutui*. Dunque, nessun dubbio che si crea, come io diceva, un nuovo ente per fare nuovi debiti. Che il consorzio, secondo il progetto, abbia anche altri fini non pare; ma, in ogni caso, basta che, fra gli altri, abbia questo, perchè si debba considerare come un ente pernicioso.

Secondo punto. Non si sa come contentare il senatore Pascale nella divisione dei demani. Ma il senatore Pascale ha detto una cosa molto semplice. Abbiamo due specie di demani: gli *universali*, che sono *quoad proprietatem universitatis, quoad usum civium singulorum*, e gli *ex-feudali*, che si ritengono proprietà dei singoli cittadini, i quali vi esercitano gli usi civici, *jure domini*. Ma questa distinzione non ha importanza per la nostra disputa, perchè, in un caso come nell'altro, il demanio appartiene a tutta la popolazione del Comune; e per conseguenza non è giusta la legge che divide fra cinque quello che appartiene a cinquanta. Più il numero degli assegnatari diminuisce, più l'ingiustizia della divisione si aggrava. Ma, se per servire agli alti scopi economici della legge, questa ingiustizia è necessaria, almeno non vi si aggiunga l'altra, di negare ai cinquanta diseredati i canoni che pagano i cinque beneficiati, o di dare a questi anche il prezzo del demanio non divisibile, e, per soprassello, i proventi dei demani conservati.

Non dirò altro, nè saprei spiegarmi più chia-

ramente. Se non sono riuscito a farmi intendere dall'onor. relatore, il Senato mi avrà compreso.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Signori senatori, in questa questione dibattuta così magistralmente io non interverrò se non per esprimere con sobrietà di parole il pensiero del Governo.

Se io non m'inganno, il senatore Pascale guarda le cose troppo unilateralmente; le guarda molto da giurista, ed è un insigne giurista; troppo poco da uomo politico e da economista. Egli, che vagheggia sempre il concetto della applicazione della giustizia pura, non dovrebbe dimenticare che noi siamo in una condizione di cose straordinaria.

Vi è una parte d'Italia in cui non esistono più nè il fidecommesso, nè il feudalismo, ma ne rimangono tutti gli effetti. Fu detto che i latifondi perderono l'Italia. Ebbene, la demanialità è peggiore del latifondo. Il latifondo può essere coltivato dal proprietario: i beni rimasti nelle mani dei Comuni a titolo di demanio, essendo pur beni di tutti, non producono nulla.

Ora, per far cessare questa condizione straordinaria di cose, che ha affaticato da tanto tempo governi e pensatori, non consente il senatore Pascale che si debba porre da parte il diritto comune, per procedere invece con criteri proporzionati alle speciali condizioni a cui si vuol provvedere?

In altri paesi come si potè riordinare la proprietà che prima era costituita a maggiorascato e fidecommesso, a feudo?

La si ricostituì con mezzi straordinari, perchè le leggi ordinarie non avrebbero potuto bastare, e quindi si ebbe o arbitrio sapiente di principi, come Leopoldo I in Toscana, o la rivoluzione di Francia.

Perchè non dovremmo guardare con occhio benigno quei provvedimenti che sono proporzionati all'indole dell'argomento che ci occupa? Perchè dovremmo sgomentarci per la costituzione di un consorzio e per la necessità di dichiarare per qualche tempo inalienabile una parte di beni?

Così facendo, noi non usciremo mai da questo stato di cose, il quale fa sì che sotto questo



punto di vista l'Italia del Mezzogiorno sia sempre ai primi albori della civiltà.

Per uscirne, i mezzi sono diversi. Si potrebbe procedere alla distribuzione delle quote ai singoli; ma dopo due anni le quote avrebbero ricostituito il latifondo.

Si potrebbe, come aveva escogitato il Governo, dare per un determinato tempo la quota in affitto; ma la precarietà del possesso, e il pericolo di perderlo farebbero sì che l'affitto non sarebbe sistema idoneo per la coltura del terreno.

Si è applicata in taluni luoghi la così detta comunia, il comunismo vero e proprio, creando un patrimonio che sia proprietà di tutti; ma se questo può farsi in qualche angolo del Lazio, è inescogitabile per mezza Italia, che sarebbe regolata come la repubblica del Paraguay sotto i gesuiti!

Ed allora non possiamo ricorrere ad altri mezzi fuori di quelli che conciliano l'individualismo della proprietà con i temperamenti opportuni ad assicurare che questa diverrà stabile nelle mani dei singoli, ai quali si farà un po' di paterna violenza perchè si avvezzino a voler bene alla terra.

Il senatore Pascale si spaventa dei consorzi come causa d'ingiustizia; ma badi che collo stesso suo progetto il consorzio che egli ha cacciato dalla porta, rientra per la finestra.

Il senatore Pascale non ha detto verbo contro la dichiarata inalienabilità per un determinato numero di anni. Che significa questo? Significa che adesso questa proposta non pare esorbitante dalle regole di ragione, ma questo lo porta per necessità alla istituzione, sia pure straordinaria, dei consorzi.

Senatore PASCALE. Esiste già senza consorzio.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ragione di più, allora, ogni qualvolta si viene alla distribuzione, che finora non è fatta, per applicare il consorzio, il quale oggi, coll'inalienabilità può produrre dei frutti, mentre l'inalienabilità senza consorzio lascia le cose come sono da qualche secolo.

Se io poi non m'inganno, il senatore Pascale più che combattere il concetto generale del consorzio, ha combattuto i particolari temperamenti che devono costituire il fondo di sussidio.

Ad esso non par giusto che i quotisti debbano pagare il canone a sè stessi.

A me invece par giusto e ragionevole il contributo di tutti, perchè nell'interesse comune si conseguano quei risultati a cui miriamo, i quali nel caso sarebbero quelli di mantenere la piccola proprietà e di far coltivare e migliorare le terre.

Al senatore Pascale pare ostico che i fondi dei sussidi debbano costituirsi anche dai proventi che il comune ricava dai beni demaniali. Io non entrerò nella questione di puro diritto, agitata tra il relatore dell'Ufficio centrale e l'onor. Pascale; ma io dico: se il comune perde qualcuno di questi proventi, lo perde a beneficio della costituzione della piccola proprietà che diverrà a suo tempo fonte di compensi pel comune, perchè in un paese il quale non fosse che un semenzaio di proletari si avrà sempre il comune povero, e bisognoso di vivere delle istituzioni barbariche della demanialità.

Domando poi al senatore Pascale se il suo concetto non è già nell'articolo.

Egli vorrebbe fosse alienata una parte dei terreni che dovrebbero altrimenti darsi ai quotisti e con il prezzo di vendita vorrebbe si costituisse un fondo di sussidio. Ma, senatore Pascale, ella dianzi si lagnava che i terreni fossero dati ad una sola parte di cittadini; col sistema che ora propugna, un minor numero di questi verrebbe a profittarne.

Del resto, della vendita, date talune condizioni, di terreni demaniali, il cui prezzo deve concorrere a costituire il fondo di sussidio, si parla, come ha notato il relatore, nell'art. 28, il quale si riferisce al n. 7 dell'art. 5.

Ne vorrebbe vendere anche altri il senatore Pascale, ma col troppo vendere mancherebbe la materia da distribuire, e si potrebbero creare ben pochi proprietari, ed il beneficio di questa riforma si ridurrebbe a zero.

Dissi già al senatore Pascale, che egli mentre ha cacciato dalla porta il consorzio, lo fa rientrare inconsapevolmente dalla finestra. Ogni qualvolta ammette che ci debba essere un fondo di sussidio, costituito in un modo o nell'altro, con certi o certi altri cespiti, ammette l'idea d'una amministrazione nell'interesse collettivo che provveda a ripartire fra i quotisti i sussidi, a misura delle necessità della coltura della

terra, e ad esigere dai quotisti le rate del capitale prestato e gli interessi.

Che cosa è questo se non il consorzio? Quindi la proposta del senatore Pascale non eliminerebbe il consorzio, anzi ci darebbe un consorzio più debole, un consorzio impotente a conseguire il fine a cui dobbiamo mirare, ed a cui non possiamo giungere senza qualche sacrificio.

Quindi ritengo che se vogliamo uscire da questo stato di cose, che ormai è incompatibile con le condizioni della società e della civiltà moderna, noi non abbiamo che a prendere il coraggio a due mani e affrontare quei provvedimenti senza i quali si rimarrebbe sempre in uno *statu quo*, che è il primo vagito della civiltà. Perciò credo che il Senato accettando la proposta dell'Ufficio centrale, farà cosa provvida e giusta, essendo tale proposta la sola per la quale si possa aver fiducia che questa legge così vivamente attesa dalle popolazioni interessate, possa produrre quei frutti che sono nel comune desiderio. (*Bene!*).

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 23 nel testo che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 24.

La quota, sinchè dura il Consorzio, è indivisibile. In caso di successione gli eredi dichiareranno innanzi al Consiglio di amministrazione l'erede che avrà la rappresentanza della quota. In difetto di tale dichiarazione la scelta del rappresentante sarà fatta dal pretore.

(Approvato).

#### Art. 25.

Il Consiglio d'amministrazione si compone: del pretore, che ne è il presidente, di due amministratori, nominati dal prefetto, e di due quotisti, nominati dai componenti del Consorzio.

L'ufficio dei consiglieri è gratuito. Un impiegato comunale eserciterà senza compenso le funzioni di segretario e terrà il registro di contabilità.

Senatore INGHILLERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI. All'articolo 25 si è concordato tra l'Ufficio centrale ed il Ministero questo emendamento: « Il Consiglio di amministrazione si compone del pretore, che ne è il presidente, e fuori del capoluogo del mandamento del conciliatore,...

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo emendamento?

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora, come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone il seguente emendamento, e cioè che dopo le parole: « che ne è il presidente », si aggiungano le altre: « e fuori del capoluogo del mandamento del conciliatore ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 25 così emendato.

#### Art. 25.

Il Consiglio d'amministrazione si compone: del pretore, che ne è il presidente, e fuori del capoluogo del mandamento, del conciliatore, di due amministratori, nominati dal prefetto, e di due quotisti, nominati dai componenti del Consorzio.

L'ufficio dei consiglieri è gratuito. Un impiegato comunale eserciterà senza compenso le funzioni di segretario e terrà il registro di contabilità.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 26.

Il Consiglio d'amministrazione fa tutti gli atti di gestione del Consorzio; contrae mutui anche con garanzia ipotecaria; concede i sussidi a misura delle necessità della coltura delle terre; ripartisce tra i quotisti, secondo il sussidio, il contributo annuo per gli interessi ed ammortamenti del capitale; esige in danaro o in natura, all'epoca del raccolto, il detto contributo.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. In aggiunta a questo articolo 26, a nome del senatore Faina, debbo presentare al Senato un articolo che, salvo qualche lieve modificazione, non è altro se non se l'articolo 20 del progetto ministeriale.

L'Ufficio centrale accetta questo articolo aggiuntivo che per ora potrà diventare il 26 *bis* e che suonerebbe così:

Art. 26 *bis*.

Nelle obbligazioni dei quotisti verso il Consorzio per concessioni di sementi e prestiti, il solo croce-segno del debitore che dichiara di non sapere scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, è sufficiente per tutti gli effetti di diritto.

L'atto però deve essere compiuto innanzi al Giudice Conciliatore, controfirmato da due testimoni, capaci d'intervenire negli atti pubblici a termine delle leggi vigenti e vistato dal giudice stesso.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo articolo aggiunto, proposto dal senatore Faina ed accettato dall'Ufficio centrale?

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo aggiuntivo, che per ora prende il numero 26 *bis*:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

I commissari con ordinanze definitive annullano le deliberazioni del consorzio che siano contrarie alle leggi e ai regolamenti, e approvano i mutui e tutti gli atti del consorzio che eccedano i poteri di amministrazione.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Concordo pienamente nel concetto del consorzio, che è veramente la parte nuova e importante di questo disegno di legge.

Mi ero un po' preoccupato quando all'art. 26 lessi che il Consiglio d'amministrazione costituito dai quotisti e dai cittadini del luogo potesse obbligare il consorzio con mutui ipotecari

senza che ciò fosse seguito da una disamina e sanzione superiore, come usa per tutte le amministrazioni, nelle quali qualunque deliberazione che vincoli il bilancio provinciale comunale o consorziale deve ottenere l'approvazione superiore.

Vero è che l'art. 27 provvede a questo, prescrivendo che i commissari con ordinanza definitiva annullano le deliberazioni del consorzio che sieno contrarie alle leggi e ai regolamenti, e approvano i mutui e tutti gli atti del consorzio che eccedano i poteri di amministrazione. Però questo articolo mi fa sorgere un dubbio che prego l'Ufficio centrale volere chiarire.

Intende l'Ufficio centrale che questi commissari sieno duraturi, permanenti, o compiuta l'operazione della quotizzazione di terreni debbano cessare dal loro ufficio?

Se si vuole che rimangano essi come ufficio permanente, allora io posso intendere che i commissari con ordinanza definitiva, o annullano la deliberazione, ovvero approvano i mutui.

Ma se essi sono ufficiali temporaneamente incaricati, i quali, compiuta la loro missione, cessano dal loro ufficio di commissari, chi resterà al posto loro ad esercitare questo alto ufficio di controllo sulle amministrazioni dei consorzii?

Ed a proposito della formazione dei consorzi avrei desiderato che nell'articolo precedente ove si dice, che per legge gli utenti sono uniti in consorzio, ciò che è una semplice affermazione teoretica, si dicesse invece che i quotisti sono riuniti in consorzio dal commissario il quale stabilirà le norme statutarie più semplici del consorzio.

Ma ciò può essere fatto col regolamento a cui si accenna nel penultimo articolo della legge.

Quindi se i Commissari non debbono costituire una nuova autorità organica permanente, come ragionevolmente deve presumersi, è necessario che ai commissari sia indicato quale autorità debba essere sostituita.

Perciò proporrei che si dicesse: « I commissari con ordinanze definitive annullano le deliberazioni del consorzio, ecc., e terminato il loro compito ad essi subentrano le Giunte provinciali amministrative ».

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Questo tema fu oggetto di discussione nell'Ufficio centrale. Si volle esclusa la Giunta provinciale amministrativa appositamente per far più presto e si volle che ci fosse una vigilanza più diretta. Finchè durano i commissari questo potere di vigilanza è loro affidato, ma i commissari non saranno eterni. Io spero che in quattro o cinque anni possano compiere l'opera loro, ed allora provvede l'art. 35 della legge.

Il tempo in cui dovrà cessare l'opera dei commissari sarà stabilito con decreto reale, col quale si provvederà a tutto ciò che resterà da compiersi per la presente legge, salvo per la giurisdizione contenziosa per cui si provvederà per legge.

Il Governo quando vedrà che i commissari hanno compiuto l'opera loro, se rimane qualche altra cosa a compiere, è autorizzato in virtù dell'art. 35 di dichiarare cessata l'opera dei commissari, e in pari tempo le funzioni amministrative può delegare al prefetto o a qualunque altro funzionario. Ma siccome rimane anche qualche cosa di contenzioso, per esempio, la parte relativa alle controversie in rapporto all'interpretazione dei verbali di conciliazione, per questa parte si provvederà con legge speciale. Io credo che dietro queste dichiarazioni il senatore Calenda può dirsi soddisfatto, perchè sarà provveduto con decreto reale quando sarà dichiarata cessata l'opera dei commissari.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Poichè ho ottenuto quella dichiarazione che a me pareva importante, cioè, che quello dei commissari dei quali si tratta fosse un ufficio temporaneo, mi dichiaro pienamente soddisfatto delle dichiarazioni dell'Ufficio centrale; cioè, che sarà provveduto con un'altra legge anche per quello che può rimanere di stralcio rispetto alle varie attribuzioni affidate ai commissari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27 nel testo che ho letto; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

È istituito un fondo di sussidi da distribuirsi ai quotisti per miglioramenti agrari con l'interesse annuo del due per cento.

Il fondo è composto:

1. del prezzo o del canone che gli occupatori si sono obbligati a pagare ai termini dell'art. 11;
2. del prezzo di quei demani che saranno venduti;
3. dei proventi iscritti nei bilanci comunali, i quali derivano dai demani comunali;
4. dei canoni dei quotisti;
5. dell'importare dei mutui contratti dal Consorzio.

La parte dei proventi dei numeri 1, 2, 3 e 4 che superasse il bisogno, sarà destinata a beneficio delle famiglie povere di agricoltori non compresi nella ripartizione per mezzo della Congregazione di carità.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Come corollario delle idee espresse, io vorrei che questo articolo fosse così emendato:

Art. 28.

È istituito un fondo di sussidi da distribuirsi ai quotisti per miglioramenti agrari con l'interesse annuo del due per cento.

Il fondo è composto:

- del prezzo di quei demani che saranno venduti;
- dell'importare dei mutui contratti dal Consorzio.

Proporrei perciò la soppressione dei numeri 1, 3, 4.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta questo emendamento. Non ne dice le ragioni, poichè già sono state esposte in occasione dell'articolo 23 del progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

BARAZZUOLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Consento con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Pascale insiste nella sua proposta?

Senatore PASCALE. Insisto, e propongo pure la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, con cui si crea un futuro istituto di

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1894

beneficenza, sempre a profitto di una determinata classe di cittadini e a danno degli altri.

PRESIDENTE. Dunque il senatore Pascale, come il Senato ha udito, propone che sieno soppresse le parole: « del prezzo o del canone che gli occupatori si sono obbligati a pagare ai termini dell'articolo 11 ».

Questa soppressione non è consentita nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

La soppressione, come il Senato sa, a norma del regolamento, si ottiene votando contro le parole poste ai voti.

Pongo dunque ai voti le parole che ho letto. Chi le approva è pregato di alzarsi....

Senatore AURITI. Mi duole di mantenere il paragrafo; non resta dunque che votare.

PRESIDENTE. È scritto nel regolamento che la soppressione si consegue votando contro le parole da sopprimere.

Chi non vuole sopprimere deve votare in favore delle parole.

Più di così non posso dire.

Pongo dunque ai voti le parole che ho lette. Chi le approva è pregato di alzarsi.]

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Il signor presidente abbia la bontà di leggere le parole delle quali si domanda la soppressione, perchè è sorto il dubbio se si domandi la soppressione delle parole scritte nell'emendamento del senatore Pascale o la soppressione del primo alinea dell'articolo che tanto l'Ufficio centrale quanto il Ministero mantengono.

PRESIDENTE. Il senatore Pascale non ha proposto alcun emendamento.

Il senatore Pascale ha semplicemente proposto di sopprimere il n. 1°, cioè le parole: « del prezzo o del canone che gli occupatori si sono obbligati a pagare ai termini dell'art. 11 ».

Propone ancora di sopprimere il n. 3, cioè le parole: « dei proventi iscritti nei bilanci comunali i quali derivano dai demani comunali »; il n. 4, cioè le parole: « dei canoni dei quotisti »;

Propone infine di sopprimere l'ultima parte dell'articolo, cioè le parole: « La parte dei proventi dei numeri 1, 2, 3 e 4 che superasse il bisogno, sarà destinato a beneficio delle famiglie povere degli agricoltori non compresi nella ripartizione per mezzo della Congregazione di carità ».

Tutte queste soppressioni non sono accettate nè dall'Ufficio centrale nè dal Ministero.

Senatore AURITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI. Proporrei la votazione per divisione...

PRESIDENTE. È quello precisamente che stavo facendo.

Io rileggo le parole che il signor senatore Pascale vorrebbe sopprimere, e che l'Ufficio centrale ed il Ministero vorrebbero invece mantenere... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Li prego di non interrompere.

Rileggo dunque le parole: 1° del prezzo o del canone che gli occupatori sono obbligati a pagare a termini dell'art. 11.

Coloro che approvano questa parte sono pregati d'alzarsi.

Essendo dubbia la votazione, si procede alla controprova.

Chi non approva questa parte, è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva il n. 1 dell'art. 28).

Ora leggo le parole del comma 3°, dei « proventi iscritti nei bilanci comunali, i quali derivano dai demani comunali ».

Pongo ai voti queste parole.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti le parole del comma 4° che leggo: dei canoni dei quotisti.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti finalmente l'ultimo comma:

La parte dei proventi dei numeri 1, 2, 3 e 4 che superasse il bisogno, sarà destinato a beneficio delle famiglie povere di agricoltori non compresi nella ripartizione per mezzo della Congregazione di carità.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 28 votato per divisione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

Sciolto il Consorzio il patrimonio di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo precedente, è per legge costituito in ente autonomo amministrato dalla Congregazione di carità secondo

gli statuti da compilarli a norma di legge a beneficio delle famiglie povere di agricoltori non comprese nella ripartizione.

(Approvato).

Art. 30.

I Monti frumentari e le Casse di prestanze agrarie o altre Opere pie di credito dovranno preferire i Consorzi nelle concessioni delle sementi e dei prestiti.

(Approvato).

Art. 31.

Il concessionario ha l'obbligo di coltivare direttamente la sua quota.

Il concessionario che dopo la costituzione del Consorzio abbandona la coltivazione, o aliena sotto qualsiasi titolo la sua quota, o ne cede il godimento, perde ogni diritto e questa viene assegnata secondo le norme dell'art. 22.

Può anche essere dichiarato decaduto per inadempimento degli obblighi verso il Consorzio: in tal caso le quote saranno dal Consiglio di amministrazione assegnate a quelli del Consorzio che assumano gli obblighi del concessionario decaduto, e in mancanza ad altro cittadino fuori del Consorzio che abbia le condizioni previste dall'articolo 21 e che si sottoponga a quegli obblighi.

In caso di necessità riconosciuta dal commissario le quote saranno vendute.

Senatore CALEND A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avverto che poi bisognerà coordinare anche questo articolo in conseguenza dello spostamento avvenuto.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Calenda Andrea.

Senatore CALEND A. Nell'art. 31 si tratta della grave questione della decadenza dei quotisti, senza che si indichi chi debba dichiarare la decadenza. Avrò autorità di dichiararla il consorzio, il quale non rappresenta che i quotisti? Anzi spesso i quotisti interessati alla decadenza di taluno di essi?

Nell'articolo non è indicato verun grado di giurisdizione rimpetto ad una faccenda di non lieve conto, quale è spogliare taluno di una sua proprietà; imperocchè, dichiarata la decadenza, viene una famiglia privata di quella quota, di

cui è già proprietaria *sub conditione*, cioè ad un patto che forse già per avverarsi. Non vi è indicata alcuna garanzia, ed il legislatore non dovrebbe negare quella dell'appello a coloro che subiscono una iattura di tanto momento.

Quindi io domanderei qualche chiarimento all'Ufficio centrale.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Il progetto di legge provvede a questo caso con l'articolo 7, onor. Calenda. Non era possibile dimenticare il magistrato che debba decidere intorno alla decadenza dei quotisti, perchè è una questione giuridica.

L'articolo 7 dice che i commissari decideranno le controversie di decadenza dei quotisti, e di adempimenti, coattivi degli obblighi nei rapporti con l'Amministrazione del consorzio.

Quando poi l'opera del commissario cesserà, questa parte di giurisdizione sarà regolata con legge.

Senatore CALEND A. Mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 31.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale d'accordo col ministro propone il seguente art. 31 *bis*, le di cui disposizioni si trovano nel progetto ministeriale, ed è il seguente:

Art. 31 *bis*.

Gli usi civici che continueranno ad esercitarsi nelle terre demaniali riservate a questo scopo saranno regolati con apposite norme stabilite dai commissari. I proventi che se ne ricaveranno, saranno versati nella Cassa di cui all'art. 28.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo articolo aggiuntivo?

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura e commercio*. Accetto.

LEGISLATURA XVIII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1894

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.  
Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 32.

Le spese generali per la esecuzione della presente legge, quelle dei locali e per la costituzione degli Uffici dei commissariati, per gl' impiegati straordinari che vi sono addetti, e per stampe ed oggetti di cancelleria ed archivio sono a carico dello Stato e pagate sul fondo appositamente iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le spese speciali per compimento delle operazioni della presente legge sono a carico delle parti interessate.

Esse saranno anticipate dai rispettivi comuni interessati sopra ordinanza del commissario salvo il rimborso al comune da chi di ragione da liquidarsi con ordinanza definitiva del commissario.

(Approvato).

Art. 33.

Nelle operazioni demaniali in via amministrativa si farà uso di carta libera, e nei giudizi innanzi ai Commissari e ai Collegi commissariali di carta da bollo di una lira.

Senatore CORDOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORDOVA. Proporrè la seguente aggiunta all'art. 33:

« I comunisti ed i loro rappresentanti nei giudizi innanzi al commissario ed al collegio commissariale saranno ammessi di diritto al gratuito patrocinio ».

PRESIDENTE. Il signor senatore Cordova propone all' articolo 33, che ho letto, quest' aggiunta:

« I comunisti ed i loro rappresentanti nei giudizi innanzi al commissario e al collegio commissariale saranno ammessi di diritto al gratuito patrocinio ».

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Cordova, ma visi deve mettere la parola *conve-*

*nuti*, cioè si deve dire: *I comunisti e i loro rappresentanti convenuti, ecc.*

In questo senso si accetta perchè allora si ha la presunzione che i comunisti hanno ragione, quando sono convenuti hanno già vinto in primo grado di giurisdizione, e quindi è giusto che siano ammessi di diritto al gratuito patrocinio.

PRESIDENTE. Accetta l'onor. ministro questa aggiunta?

BARAZZUOLI *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Cordova col sotto emendamento proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 33 così modificato.

Art. 33.

Nelle operazioni demaniali in via amministrativa si farà uso di carta libera, e nei giudizi innanzi ai commissari e ai Collegi commissariali di carta da bollo di una lira.

I comunisti e i loro rappresentanti convenuti nei giudizi innanzi al commissario ed al Collegio commissariale, saranno ammessi di diritto al gratuito patrocinio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 34.

Le leggi, i decreti e i regolamenti e qualunque attuale disposizione in materia demaniale comunale rimangono in vigore in quanto non siano derogate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 35.

Il tempo in cui dovrà cessare l'opera dei commissari, sarà stabilito con decreto reale, col quale si provvederà parimente a tutto ciò che resterà a compiersi per la finale esecuzione della presente legge, salvo per la giurisdizione contenziosa che sarà regolata con legge.

Pongo ai voti l'articolo 35 con l'aggiunta nell'ultima linea della parola *altra*, prima della parola *legge*, aggiunta che mi pare giovi alla forma dell'articolo.

## Art. 35.

Il tempo in cui dovrà cessare l'opera dei commissari sarà stabilito con decreto reale, col quale si provvederà parimente a tutto ciò che resterà a compiersi per la finale esecuzione della presente legge, salvo per la giurisdizione contenziosa che sarà regolata con altra legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 36.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare il regolamento di procedura e tutte quelle disposizioni che sono necessarie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

*Disposizione transitoria.*

## Art. 37.

Le operazioni e le cause che, al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, si troveranno pendenti davanti al prefetto o all'autorità giudiziaria, saranno proseguite davanti ai commissari o ai Collegi commissariali con le forme stabilite dalla legge medesima.

Il termine per i gravami il quale avrà cominciato a decorrere prima dell'attuazione della presente legge, è regolato dalle leggi anteriori.

Pongo ai voti l'articolo 37 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora avverto il Senato che per le aggiunte fatte, l'articolo che ebbe il numero di 22 *bis* diventa articolo 23; che il 23 diventa 24; il 24 diventa 25; il 26 diventa 27; il 26 *bis* diventa 28; il 27 diventa 29; l'articolo 28 diventa 30; il 29 diventa 31; il 30 diventa 32; il 31 diventa 33; il 31 *bis* diventa 34; il 32 diventa 35; il 33 diventa 36; il 34 diventa 37; il 35 diventa 38; il 36 diventa 39 e il 37 diviene 40.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Io propongo, in via di coordinamento, una correzione all'articolo 8 che il Senato ha già votato: al 2° paragrafo dove è detto: « all'attuazione della pre-

sente legge » si dica « alla pubblicazione della presente legge ».

E ciò per non generare confusione, essendosi nel primo paragrafo già cambiata la parola « attuazione » con la parola « pubblicazione ».

PRESIDENTE. Il signor relatore propone, in via di coordinamento, che come al primo paragrafo dell'art. 8 si è fatta la sostituzione della parola « pubblicazione » alla parola « attuazione »; così pure si faccia nel secondo paragrafo.

Questo progetto approvato peralzata e seduta, sarà votato poi a scrutinio segreto in altra seduta.

Avverto il Senato che per lunedì alle ore 15 vi sarà seduta pubblica.

Mi riservo di far distribuire domani sera l'ordine del giorno quando sappia precisamente i progetti di legge sui quali sia stato riferito.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno la enumerazione dei voti.)

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge portati all'ordine del giorno:

1. Convenzione 23 aprile 1894 colla provincia di Mantova per eccesso d'estimo e contributi idraulici:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

2. Spesa straordinaria di L. 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	4
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).



LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1894

3. Provvedimenti per la l'esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 294 :

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	9
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

4. Modificazioni alla legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche :

Votanti . . . . .	69
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

5. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui :

Votanti . . . . .	69
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).